

## REGIONE SICILIANA

## DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA SERVIZIO TUTELA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R.7 novembre 1980 n.116

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

**VISTO** il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999:

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e s.m.i.:

VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i.;

VISTO l'art.142 lett.c del sopra citato Decreto Legislativo

**VISTO** il D.A. del 2 luglio 2015 di approvazione del Piano territoriale Paesaggistico degli ambiti 6,7,10,11,12,15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta pubblicato nella G.U.R.S. N°31 del 31luglio 2015 suppl.ordinario;

**VISTO** il Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta che individua l'area oggetto dei lavori eseguiti all' interno del Paesaggio Locale 6 "Area delle colline di Mussomeli" con livello di tutela 1 nelle Norme di Attuazione e in area vincolata ai sensi dell'art.142 lett. g

VISTA la L.R.n° 32 del 31/12/2015 pubblicata nella GURS n°2 del 11.01.2016

**VISTO** il D.D.G. n. 643 del 9.03.2015, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana- delega il Dirigente responsabile del Servizio Tutela del Dipartimento medesimo alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42 art. 167;

• una struttura a 1 elevazione costituita da fondazioni e pilastri in c.a.

**CONSIDERATO** che le opere sopra descritte, sono da considerarsi abusive ai sensi dell' art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004, e s.m.i., perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta,

**VISTA** la nota prot. N°8250 del 2/10/15 con la quale la Soprintendenza di Caltanissetta ha dichiarato che le opere abusive eseguite sono compatibili, ai sensi dell' art. 167 comma 5 del D.Lqs. 42/04, e sm.i

**VISTA** la nota prot. N° 8250 del 2/10/15, con la quale la Soprintendenza di Caltanissetta ha rilasciato la compatibilità paesaggistica per le opere abusive di che trattasi subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art.167 del D.lgs.42/04 e sm.i. assimilando tali opere alla tipologia 7 della tabella allegata al D.l..n°6137 del 28/5/1999 e determinando l'importo nella misura fissa di **Euro 258,23** 

**VISTA** la nota prot. N° 8250 del 2/10/15, nella quale la Soprintendenza di Caltanissetta non ha calcolato il danno arrecato al paesaggio tutelato e pertanto si desume le opere abusive non hanno arrecato alcun danno;

**RITENUTO** ai sensi dell'art.167 del D.lgs n.42/20042 e dell'art.4 del D.l.26.9.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato

al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nella ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno, sia pari a zero:

**RITENUTO** opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anzicchè l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente realizzate non arrecano grave pregiudizio al paesaggio vincolato;

## DECRETA

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT 30Q0760116700000000217935 indicando come beneficiario "Ufficio di Cassa della Regione Siciliana- UNICREDIT S.p.A. di Caltanissetta - Cassiere CL
- versamento diretto tramite conto corrente postale n° 217935, intestato a "UNICREDIT di Caltanissetta Ufficio di Cassa della Regione Siciliana";
- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Caltanissetta- Cassa Regionale di UNICREDIT S.p.A.;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: "Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42".

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela - Unità Operativa 29:

- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario
- originale o copia della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- originale o copia autenticata della quietanza (mod 121T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Unicredit di Cassa Regionale

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art. 2) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo: <a href="https://www.regione.sicilia.it/beniculturali">www.regione.sicilia.it/beniculturali</a>, è' consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, "per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00".

**Art. 3)** Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per l'accertamento delle entrate.

**Art. 4)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente decreto.

**Art.5)** Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale n°21 del 12 agosto 2014,

Il Dirigente del Servizio dott.ssa Daniela Mazzarella